

Oggetto: Chiarimenti in merito alla corretta applicazione del “diritto addizionale” per il servizio effettuato dalle farmacie a battenti chiusi o a chiamata e modalità di annotazione su ricetta SSN.

A seguito di irregolarità tecnico – contabili rilevate da questo Servizio Farmaceutico Territoriale sulle ricette SSN, si rende necessario fornire alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione e modalità di annotazione del “**diritto addizionale**”.

PREMESSO CHE il diritto addizionale trova riferimento nelle seguenti discipline:

- **DM 22 settembre 2017**, recante “Aggiornamento della Tariffa Nazionale per la dispensazione al pubblico dei medicinali in Farmacia” (GU Serie Generale n. 250 del 25-10-2017) – **Artt. 2 e 9**
- **L.R. 5 novembre 2013, n. 48** “Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie per le farmacie ubicate nel territorio della Regione Calabria”, pubblicata nel B.U. Calabria 2 novembre 2013, n. 21, S.S. 14 novembre 2013, n. 2
- **Nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN)** per la Disciplina dei Rapporti con le Farmacie Pubbliche e Private (ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.) – CAPO II – Assistenza Farmaceutica e dispensazione – **Art. 9, comma 5** – Dispensazione e prelievo

Nel merito si rileva che:

Il DM 22 settembre 2017:

- **all’Art. 2** stabilisce che le disposizioni di cui alla “Tariffa Nazionale” si applicano ai medicinali di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i., vale a dire a tutti i **medicinali per uso umano di produzione industriale che necessitino di AIC**, compresi quindi quelli senza obbligo di prescrizione SOP e OTC, nonché ai **medicinali veterinari** di cui agli articoli 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), (incluse le premiscele per alimenti medicamentosi) anch’essi di produzione industriale o realizzati in farmacia (D. L.g.s. 6 aprile 2006, n. 193, e s.m.i.), alle **formule magistrali**, e ai **formulati officinali eseguiti in singolo in farmacia**. Alle formule officinali eseguite in multipli (scala ridotta) che recano in etichetta l’indicazione del numero di lotto non si applica la tariffa nazionale di cui al presente decreto.
- **All’Art. 9**, in coerenza con l’ambito di applicazione di cui al succitato Art. 2, prevede che in caso di servizio svolto “**a battenti chiusi**” o “**a chiamata**” spetta al farmacista:

- un diritto addizionale di € 7,50 per la dispensazione di uno o più dei medicinali effettuata durante le ore di **chiusura notturna** dalle **farmacie urbane e rurali non sussidiate**;
- un diritto addizionale di € 10,00 per la dispensazione di uno o più dei medicinali effettuata durante le ore di **chiusura notturna** dalle **farmacie rurali sussidiate**;

I **diritti addizionali non sono dovuti** quando la farmacia effettua servizio a “**battenti aperti**”, ancorché con modalità che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.

Si sottolinea che il servizio può essere:

- “**a battenti aperti**” quando la farmacia è aperta al pubblico;
- “**a battenti chiusi**” quando la farmacia è chiusa, con farmacista all’interno;
- “**a chiamata**” quando all’esterno della farmacia il farmacista indica il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito. Il medesimo articolo precisa che si deve intendere per “chiamata” quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica.

La **L.R. 5 novembre 2013, n. 48** concernente la Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie per le farmacie ubicate nel territorio della **Regione Calabria, all’Art. 5, comma 2** - Modalità di espletamento dei turni precisa che:

- Il farmacista, nei casi in cui espleta il servizio a battenti chiusi o assicura la propria disponibilità e reperibilità, **è tenuto ad accettare soltanto le ricette** sulle quali il medico ha fatto esplicita menzione del **carattere d’urgenza** della prescrizione, le **ricette** della **guardia medica e/o del Pronto Soccorso**, nonché quelle per le quali il farmacista rileva il carattere di urgenza; il farmacista, altresì, dispensa i farmaci non sottoposti ad obbligo di ricetta medica, se ne riconosce il carattere di urgenza. Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei soli medicinali.

Il **Nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN)** per la Disciplina dei Rapporti con le Farmacie Pubbliche e Private (ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.) – CAPO II – Assistenza Farmaceutica e dispensazione – **Art. 9, comma 5** – Dispensazione e prelievo, precisa che:

- Per la dispensazione dei farmaci durante il **servizio obbligatorio notturno a battenti chiusi** verrà **corrisposto l’importo** indicato dalla vigente tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, **a condizione che sulla ricetta risulti precisato da parte del medico** del Servizio Sanitario Nazionale

il carattere di urgenza di prescrizione e, da parte della Farmacia, l'ora di presentazione della ricetta.

È bene ricordare che, ai sensi dell'Art. 4 del DPR n. 371 del 8 luglio 1998, il “diritto addizionale” in caso di spedizione di **ricette del SSN** effettuata durante il servizio notturno “a battenti chiusi” non viene corrisposto dal cittadino ma **rimane a carico del SSN, a condizione che sulla ricetta risulti precisato da parte del medico il carattere di urgenza della prescrizione e, da parte della farmacia, l'ora di presentazione della ricetta.**

Nel caso di dispensazione di farmaci al di fuori del SSN, l'addizionale per il diritto di chiamata, quando dovuta, è sempre a carico del paziente.

Si precisa che, nei casi in cui il diritto addizionale rimane a carico del SSN, **ai fini del suo riconoscimento e della rimborsabilità**, sulla ricetta SSN dovranno risultare:

- L'attestazione, da parte del Medico prescrittore, del **carattere d'urgenza della prescrizione**
- L'indicazione, a cura della Farmacia, **dell'ora di presentazione/spedizione della ricetta**
- L'indicazione dell'**importo del diritto addizionale** richiesto a rimborso nell'**apposito campo** recante “**diritto chiamata**” (in basso a destra)

Si invitano, pertanto, tutte le Farmacie convenzionate ad attenersi alle disposizioni sopra richiamate, al fine di evitare il mancato riconoscimento degli importi in sede di controllo contabile.

Si specifica che non potranno essere avanzate richieste di integrazione o regolarizzazione riferite a ricette già trasmesse e contabilizzate.

